



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI  
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI E I COLLEGI DEI PERITI  
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI AREZZO,  
GROSSETO E SIENA**

**Tra**

L'Università degli Studi di Siena, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto, 55 , cod.fisc. 80002070524, rappresentata dal Rettore Prof. Silvano Focardi, nato a Firenze il 12 novembre 1946

e

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati , cod.fisc. 80191430588, con sede in Roma, Via di San Basilio , 72 , rappresentato dal Presidente, Per.Ind. Berardino Cantalini , nato a Navelli (L'Aquila) il 16/10/1941

e

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo, cod.fisc. 80014820510, con sede in Arezzo, Via Monte Falco, 26 , rappresentato dal Presidente Per.Ind. Libero Giovacchini, nato a Capolona(Arezzo) il 24/06/1940

e

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Grosseto, cod.fisc. 92004860539 , con sede in Grosseto, Via De' Barberi, 108 , rappresentato dal Presidente Per.Ind. Salvatore Militello, nato a Civitavecchia (RM) il 06/04/1941

e

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, cod.fisc. 80006680526, con sede in Siena, Via delle Terme, 76 , rappresentato dal Presidente Per.Ind. Paolo Radi, nato a Casole D'Elsa(Siena) il 30/07/1955

**PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 , lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 , possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, di riforma degli ordinamenti didattici, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art.10 comma 1 lettera f) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;

- che gli studi tecnici professionali vengono riconosciuti nel Vademecum del Fondo Sociale Europeo (FSE) tra le strutture abilitate ad ospitare tirocini formativi;

### CONSTATATO

- che il tirocinio presso gli studi tecnici professionali è considerato dalle Università un valido strumento formativo per gli studenti dei vari corsi di studio, ovvero anche per gli studenti con tali titoli accademici conseguiti da meno di diciotto mesi;
- che il tirocinio rappresenta un momento significativo nel percorso formativo degli studenti consentendo loro:
  - di mantenere una esperienza professionale nel mondo del lavoro;
  - di arricchire il proprio curriculum vitae;
  - di consegnare i necessari crediti formativi per il curriculum universitario;

### RECEPENDO

- i principi del Protocollo d'Intesa del 23 giugno 2005 tra CRUI – Conferenza dei Rettori dell'Università Italiane e CNPI – Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

### VISTI

- l'art.55 , comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante “ *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti* “ che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di perito industriale, la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

### E

- l'Art. 6, D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, che prevede “ *Il periodo di tirocinio,ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore*”;

### TENUTO CONTO

di quanto dispone l'art.55, comma 2, lett.d) D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 , relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di perito industriale;

**CONVENGONO E STIPULANO NEL RISPETTO DEI RECIPROCI RUOLI ISTITUZIONALI QUANTO SEGUE:**

### Art.1

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, i Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Arezzo , Grosseto e Siena si impegnano a promuovere e divulgare la presente Convenzione , al fine di consentire lo svolgimento da parte degli studenti di tirocini formativi presso gli studi tecnici di professionisti iscritti all'Albo da almeno dieci anni, nonché a rilevare la loro disponibilità ad ospitarli.



#### Art.2

Saranno interessati dalle attività di tirocinio gli studi dotati di una sede propria , attrezzati con supporti e strumenti idonei allo svolgimento di una qualificata attività di formazione professionale ed il cui titolare sia iscritto presso i Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Arezzo , Grosseto e Siena.

#### Art.3

L'Università degli Studi di Siena, con il coordinamento e il raccordo del Placement Office, si impegna a promuovere e divulgare la presente Convenzione presso le proprie strutture didattiche e di ricerca.

#### Art.4

L'Università degli Studi di Siena si impegna a comunicare, attraverso il Placement Office, ogni sei mesi ai Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, a seguito di richiesta scritta da parte dei singoli Collegi, il numero degli studenti e neolaureati disponibili a frequentare tirocini in studi professionali.

#### Art.5

I Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena si impegnano a trasmettere ogni sei mesi alla Università degli Studi di Siena gli elenchi degli studi tecnici che avranno manifestato l'intenzione di ospitare tirocinanti nelle proprie strutture. Gli studi disponibili saranno suddivisi in base alla tipologia delle attività tecniche in essi svolti, in relazione agli indirizzi professionalizzanti conferiti dai diversi corsi di studio afferenti alla Università degli Studi di Siena.

#### Art. 6

L'Università degli Studi di Siena si impegna altresì , ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, a non diffondere a terzi le informazioni riguardanti i dati personali dei professionisti, ma ad utilizzarli solo ed esclusivamente ai fini descritti nel presente protocollo.

#### Art.7

1. Il tirocinio formativo e di orientamento , ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un "tutor" designato dall'Università degli Studi di Siena in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Perito Industriale titolare dello Studio Professionale.
3. Per ciascun tirocinante inserito nello Studio Tecnico ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei "tutor" e del responsabile dello Studio Professionale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nello studio;
  - le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Art.8

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti e dati dei professionisti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.



Art.9

1. L'Università degli Studi di Siena assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL , nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di Siena) e all'Università degli Studi di Siena .
2. L'Università degli Studi di Siena si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.



Art.10

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale. Il rinnovo avverrà previo accordo tra le parti.

Siena, 23 Gennaio 2007

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA



IL MAGNIFICO RETTORE  
Prof. Silvano Focardi



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI  
Per.Ind. Berardino Cantalini



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI  
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI  
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AREZZO  
Per.Ind. Libero Giovacchini



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI  
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI  
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO  
Per.Ind. Salvatore Militello



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI  
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI  
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA  
Per.Ind. Paolo Radi

